

LEGGE FINANZIARIA 2005 E SEGRETARI COMUNALI: UNA BREVE RIFLESSIONE A CALDO.

di Antonio Purcaro

Segretario generale del Comune di Villa d'Almè ed Almè (Bergamo)

Tra i 572 commi che compongono l'unico articolo della legge 30 dicembre 2004, n.311 (in *G.U.* n. 306 del 31 dicembre 2004 - *Suppl. Ord.* n. 192) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), trovano spazio anche norme in materia di segretari comunali.

La categoria confidava che ogni questione relativa alla ennesima riforma dell'ordinamento dei segretari comunali, fosse rinviata al nuovo testo unico degli enti locali, il cui termine per l'emanazione è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005, ed al nuovo contratto collettivo nazionale ormai scaduto da oltre tre anni.

Invece il legislatore ha sentito la necessità di anticipare i tempi, introducendo il comma 46, che modifica l'articolo 101 del testo unico, riducendo da «quattro anni» a «due anni» la durata della disponibilità.

Il successivo comma 48 prevede che *“In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso”*.

In altre parole, per chi non avesse inteso, la legittimazione del “demansionamento”.

Dopo essere diventati dirigenti, per i segretari comunali di fascia A e B, al termine del periodo di disponibilità, ora ridotto a due anni, viene prevista quale unica

alternativa alla disoccupazione il transito in un'altra amministrazione in posti di qualifica non dirigenziale!

Sul punto giova sottolineare che la collocazione in posizione di disponibilità, tranne il caso assai raro della revoca, non è certo dovuta a colpa del segretario, bensì è il frutto della riforma Bassanini che ha previsto la possibilità per i Sindaci di avvalersi, entro 120 giorni dall'insediamento, della facoltà di non confermare il segretario in servizio. Ciò senza alcuna motivazione e senza esprimere alcuna valutazione di merito.

Come se ciò non bastasse la legge Bassanini, ha anche previsto che il numero dei soggetti iscritti all'Albo dei segretari fosse pari al numero delle sedi maggiorato di una percentuale tale da garantire maggiore margine di scelta ai Sindaci.

Il disposto normativo esige quindi che un certo numero di segretari non abbia una sede di titolarità!

I segretari in disponibilità, finiti al centro delle preoccupazioni per il rispetto dei parametri di Maastricht, sono funzionali al sistema delineato dallo stesso legislatore.

Sarebbe quindi opportuno che l'Albo fosse composto da un numero di segretari pari al numero delle sedi, non uno di più!

E che all'Agenzia fossero attribuiti i necessari poteri per assicurare la copertura delle sedi anche in caso di inadempimento del Sindaco.

Ciò consentirebbe comunque ai sindaci la possibilità di cambiare segretario, ed al contempo consentirebbe ai segretari di continuare a fare i segretari!

In questo modo si eviterebbe l'onere economico-sociale dei segretari in disponibilità.

Sembra così semplice!!!!